



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA
VIGILANZA SULLE GRANDI OPERE
Sistema di Qualificazione Contraenti Generali
Via Nomentana, 2 - 00161 Roma Tel 0644123386 Pec: dg.reg.contratti@pec.mit.gov.it

Istruzioni pratiche per la compilazione e per la presentazione della domanda di Qualificazione a Contraente Generale.

Questo documento è una guida pratica riguardante le modalità e le procedure di presentazione della domanda di qualificazione a contraente generale.

La presente versione delle ‘Istruzioni’, seguendo l’evoluzione della normativa, che negli ultimi anni ha cercato di semplificare le procedure al fine di rendere meno gravose le incombenze burocratiche a carico delle imprese e dei cittadini, si adegua all’entrata in vigore delle nuove disposizioni (in particolare l’art. 63 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) concernenti l’obbligo dal 1 gennaio 2014, per le pubbliche amministrazioni, di adottare esclusivamente i canali e i servizi telematici per l’utilizzo dei propri servizi. In termini pratici, questo vuol dire che le comunicazioni tra l’ufficio e le imprese devono avvenire attraverso la PEC, e, quindi, che la documentazione richiesta deve essere inviata esclusivamente in formato elettronico (file), firmata con firma digitale. Non è più necessario siglare e datare tutte le pagine da parte del legale rappresentante (operazione assolta con la firma digitale dei file), né, ovviamente, trasmettere, prima del rilascio dell’attestazione, il CD con i file della documentazione presentata.

Si evidenzia che le agevolazioni previste fino al 31 luglio 2016 secondo le quali il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa poteva essere sostituito dal possesso dell’attestazione SOA, ai sensi del D.P.R. e del Codice dei contratti, sono state reintrodotte dal comma 1, lett. g) dell’art. 128 del D. Lgs. 56/2017.

Analogamente alle precedenti versioni, oltre a quanto prescritto dalle norme in materia di qualificazione dei contraenti generali, sono state aggiunte delle note e dei suggerimenti che l’esperienza ha dimostrato essere opportuno esplicitare. Sarà cura del responsabile del procedimento di aggiornare, qualora se ne presentasse la necessità, il presente documento, rilasciando versioni successive all’attuale.

In ogni caso, il presente documento non può essere considerato fonte normativa e, tanto meno, sostitutiva delle norme in vigore riguardanti la qualificazione dei contraenti generali.

Nel sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alla voce “Qualificazione del contraente generale”, sono consultabili e scaricabili le norme, le regole e i modelli conformi di domanda, da utilizzare per la qualificazione dei Contraenti Generali.

Il Sistema di qualificazione si riserva di chiedere ai soggetti interessati eventuale ulteriore documentazione, non prevista nel presente elenco, al fine di accertare il possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento dell’attestazione richiesta.

Riferimenti normativi

Il comma 4 dell’articolo 197 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti), così come sostituito dall’art. 1, comma 20, lett. ee), n. 3), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, istituisce il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il redigendo regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies e gestito dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. L’articolo 199 del medesimo D. Lgs. 50/2016, al comma 1, stabilisce che l’attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali è rilasciata secondo quanto previsto dall’articolo 197 ed è definita nell’ambito del sistema di qualificazione previsto dal medesimo articolo; inoltre, ai sensi del successivo comma 4, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede, altresì, a rilasciare l’attestazione sulle richieste pervenute alla data di entrata in vigore del codice, nonché quelle che perverranno fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies.

In aggiunta, il comma 27-bis dell’articolo 216 del codice stabilisce che *“fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disciplina già contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta data, si applica, altresì, la specifica disciplina transitoria prevista all’articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo.”*

Pertanto, la qualificazione dei contraenti generali continua ad essere regolata dagli artt. da 186 a 193 del D. Lgs 12/4/2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i., e, per i requisiti di ordine generale, dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Per quanto concerne gli aspetti pratici, viene adottato il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui al D.P.R. del 5/10/2010 n.207 e s.m.i., artt. da 97 a 104.

Chi può presentare la domanda di qualificazione

Secondo l'art. 186 del D. Lgs 163/06 e l'art. 197 del D. Lgs 50/16, la qualificazione può essere richiesta da imprese singole in forma di società commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili.

I **consorzi stabili** sono qualificati sulla base della somma dei requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai fini della qualificazione del contraente generale é richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di non più di cinque consorziati per la classifica I e non più di quattro consorziati per la classifica II e III. I consorziati assumono responsabilità solidale per la realizzazione dei lavori affidati al consorzio in regime di contraente generale. Le norme di riferimento sono l'art. 190 del D. Lgs 12/4/2006 n. 163 e l'art. 101 del D.P.R. del 5/10/2010 n. 207.

I **consorzi di cooperative** di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, sono qualificati sulla base dei propri requisiti, determinati con le modalità previste dal D.P.R. del 5/10/2010 n. 207. Le norme di riferimento sono l'art. 190 del D. Lgs 12/4/2006 n. 163 e l'art. 102 del citato D.P.R. del 5/10/2010 n. 207.

Per gli **operatori economici non italiani**, stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane in Stati diversi dall'Italia. Nel caso i citati operatori desiderino richiedere la qualificazione di contraente generale secondo l'ordinamento italiano, attestata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, devono presentare la domanda nelle forme stabilite dall'art. 97 del D.P.R. 207/10, ed allegare la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. (Si veda l'art. 103 del D.P.R. 207/10)

Classifiche e requisiti minimi

Le classifiche di qualificazione sono le seguenti:

- a) I: sino a 350 milioni di euro;
- b) II: sino a 700 milioni di euro;
- c) III: oltre 700 milioni di euro.

I requisiti minimi per ottenere la qualificazione a contraente generale sono i seguenti:

1. Certificazione di qualità conforme alle norme EN ISO 9001, che deve essere riferita agli aspetti gestionali del contraente generale nel suo complesso, in relazione alle attività svolte ai sensi dell'articolo 194 del D. Lgs. 50/2016. Per essere ammissibile il certificato deve contenere la seguente dicitura: *“Gestione delle attività di contraente generale svolte ai sensi del TITOLO III del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017 e s.m.i.”* e, in calce al certificato, la seguente dichiarazione: *“La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione dei contraenti generali ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il correttivo D. Lgs. 56/2017 e s.m.i.”* (cfr Regolamento Tecnico ACCREDIA *“Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (IAF 28)”* n. RT-05 del 10-10-2017);
2. Requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (gli stessi validi anche per l'iscrizione alle SOA);
3. Requisiti di ordine speciale:
 - a) adeguata capacità economica e finanziaria dimostrata da:
 - dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della lettera a) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa all'attività diretta e indiretta di cui alla lettera b) dell'art. 189, comma 2 del D. Lgs. 163/06. Tale rapporto non deve essere inferiore al venti per cento; il patrimonio netto consolidato può essere integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale società controllante. Ove il rapporto sia inferiore al venti per cento, viene convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori è

incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto è l'eccedenza rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del cinquanta per cento;

- dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio precedente la domanda di iscrizione mediante attività diretta e indiretta, *non inferiore a cinquecento milioni di euro per la Classifica I, mille milioni di euro per la Classifica II e milletrecento milioni di euro per la Classifica III*, comprovata con le modalità fissate dal D.P.R. del 5/10/2010 n. 207. Nella cifra d'affari in lavori consolidata possono essere ricomprese le attività di progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla impresa. Attenzione: l'art. 190 del D. Lgs 12/4/2006 n. 163 stabilisce che per i consorzi stabili, la cifra d'affari in lavori è convenzionalmente incrementata del venti per cento nel primo anno di vita del consorzio, del quindici per cento nel secondo anno e del dieci per cento nel terzo, quarto e quinto anno. Per i consorzi già costituiti, il termine per l'aumento convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 9 del 2005

b) Adeguata idoneità tecnica e organizzativa dimostrata da:

- l'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all'estero si applicano le disposizioni dettate dal regolamento (*si faccia riferimento, rispettivamente, agli artt. 8 (comma 7), 82 e 85 del D.P.R. 207/10*). Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, in conformità all'articolo 3, comma 7 quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo

realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicate con procedura di gara. Allo scopo, devono essere prodotti certificati dei lavori che indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformità ai modelli definiti dal D.P.R. del 5/10/2010 n. 207. In alternativa al lavoro (o ai lavori) con le caratteristiche sopra riportate, il requisito viene comunque considerato posseduto, secondo le disposizioni di cui all'art. 189, comma 5 del D. Lgs. 163/06, così come stabilito dal comma 1, lett. g) dell'art. 128 del D. Lgs. 56/2017, nel caso in cui l'operatore economico sia in possesso di una attestazione SOA avente i seguenti requisiti minimi: Classifica I: importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali. Classifica II: importo illimitato in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali. Classifica III importo illimitato in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali;

c) adeguato organico tecnico e dirigenziale dimostrato da:

- dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero non inferiore a quindici unità per la Classifica I, venticinque unità per la Classifica II e quaranta unità per la Classifica III;
- dalla presenza in organico di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006¹, dotati tutti di adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica III, in numero non inferiore a tre unità per la Classifica I, sei unità per la Classifica II e nove unità per la Classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo

¹ La norma UNI ISO 10006:2005 ha per titolo “Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per la gestione per la qualità nei progetti”

incarico per altra impresa e producono a tale fine una dichiarazione di unicità di incarico.

Istruzioni di carattere generale

1. Tutti i documenti trasmessi devono essere firmati con firma digitale dal legale rappresentante ovvero da un procuratore speciale del medesimo legale rappresentante; in tal caso va trasmessa la relativa procura. La firma digitale rende superflua la presenza della data e della siglatura da parte del legale rappresentante sulle pagine dei documenti.
2. Tutti gli allegati, se non originali, devono essere in copia conforme all'originale, ai sensi degli articoli 18, 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000, anch'essi con firma digitale.
3. Colui che firma documenti con firma digitale non deve allegare la copia del proprio documento di riconoscimento, mentre è necessario allegare la copia del documento di identità di coloro che sottoscrivono le dichiarazioni, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 (ad es. i tecnici) senza l'utilizzo della firma digitale.
4. Nel caso in cui il richiedente l'attestazione sia un Consorzio stabile occorre fare riferimento all'art. 190 del D. Lgs 163/06 e all'art. 101 del D.P.R. 207/10.
5. I direttori tecnici citati in questo documento sono esclusivamente coloro che, designati ai sensi dell'art. 87 del D.P.R. 207/10, sono proposti dai soggetti richiedenti ai fini della qualificazione a contraente generale.
6. Il Codice Fiscale dei cittadini europei non italiani può essere richiesto presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate, indipendentemente dallo svolgimento o meno di una qualsiasi attività lavorativa in Italia. Il cittadino appartenente a uno Stato dell'Unione europea insieme alla richiesta deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.
7. Non bisogna allegare certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 01, art. 40 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, inserito dall'art. 15, comma 1 della L.

12/11/2011, n. 183. E' tuttavia necessario indicare nelle relative dichiarazioni sostitutive gli *“elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”* (art. 43, comma 1 del citato d.P.R., come sostituito dalla citata legge).

8. Istruzioni specifiche

Formato di trasmissione e organizzazione dei file

Non devono essere inviati documenti cartacei. Tutta la documentazione inviata deve essere in formato .pdf, autenticata con firma digitale da parte del legale rappresentante o di chi ne ha delega equivalente.

Si invita a inserire i file nelle cartelle denominate come segue:

- “trasmissione”: lettera di trasmissione di cui al punto 1
- “domanda”: documentazione di cui ai punti 2 e 3
- “oneri”: attestato di versamento di cui al successivo punto 4
- “generale”: documentazione di cui ai successivi punti 5, 6 e 7
- “tecnicoorganizzativa”: l'eventuale documentazione di cui al punto 8
- “bilanci”: i bilanci del triennio di riferimento di cui al successivo punto 9
- “analisiecommento”: Relazione di analisi e di commento di cui al successivo punto 10
- “organico”: documentazione di cui ai successivi punti 11, 12 (possibilmente documentazione salvata in un unico file), 13 (possibilmente documentazione salvata in un unico file o che la documentazione relativa a ciascun tecnico sia salvata in un unico file)

La documentazione di Qualificazione a Contraente Generale deve essere trasmessa mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:

dg.reg.contratti@pec.mit.gov.it

I documenti da trasmettere sono i seguenti:

1. Lettera di trasmissione della pratica.

2. Domanda di Qualificazione a contraente generale e dichiarazione di possesso di requisiti (allegato “E” del D.P.R. 207/10) (MODELLO DI DOMANDA E AUTOCERTIFICAZIONE, scaricabile dal sito ministeriale). La domanda di qualificazione a contraente generale deve essere compilata in ogni sua parte senza alterare o modificare il modulo della domanda stessa. Per i Consorzi stabili. Si raccomanda di allegare anche una dichiarazione del legale rappresentante concernente la composizione del consorzio (indicare tutte le imprese costituenti il consorzio: i relativi codici fiscali e gli estremi delle eventuali attestazioni SOA) e l’indicazione dei consorziati di cui verranno utilizzati i requisiti ai fini della qualificazione (art. 190 del D. Lgs 163/06). Inoltre, si ricorda che, per quanto concerne la certificazione del sistema di qualità aziendale riferita agli aspetti gestionali del contraente generale nel suo complesso, se essa non è posseduta dal consorzio, deve essere posseduta da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione.

3. Elenco dei documenti presentati (la firma digitale rende superflua l’indicazione del numero di pagine di cui è costituito ciascun allegato).

4. Attestato di versamento degli oneri di cui al comma 5 dell’art. 97 del D.P.R. 207/10, determinati secondo i criteri definiti nell’ allegato C - parte II del citato D.P.R.

Il pagamento degli importi dovuti si effettua mediante versamento su conto corrente intestato alla tesoreria provinciale della Banca d’Italia di Roma il cui IBAN è il seguente:

IT95Q0100003245348015245416

Nella causale del versamento occorre specificare:

- il riferimento alla «*qualificazione dei contraenti generali di cui all’ articolo 192 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*», e la prestazione richiesta (ad es. “*rilascio attestazione*”);
- *Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Sistema di qualificazione dei contraenti generali*, che effettua la prestazione;
- il **capitolo di entrata n. 2454, articolo 16, Capo XV** del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Per quanto concerne gli importi, bisogna moltiplicare gli importi sotto riportati per il valore del coefficiente R, secondo il seguente schema:

Classifica I: importo intero € 11.185,81 x R

Classifica II: importo intero € 18.929,83 x R

Classifica III: importo intero € 26.673,86 x R

Note: R è il Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001 (il valore di R per le istanze inviate nel 2022 risulta essere uguale a 1,331). nel caso in cui l'impresa si avvalga delle disposizioni di cui all'articolo 189, comma 5, del D. Lgs 12/4/2006 n. 163 (si veda il successivo punto 8.1), gli oneri sono ridotti del 50%.

5. Documentazione concernente i requisiti di ordine generale: gli operatori economici² in possesso dell'attestato SOA (documento i cui estremi vengono indicati nella "*Domanda di Qualificazione a contraente generale e dichiarazione di possesso di requisiti*" di cui al precedente punto 2) devono presentare solo la documentazione di cui al successivo punto 6 (riguardante soltanto i responsabili di cantiere e di progetto che non sono direttori tecnici). Gli operatori economici non in possesso di attestato SOA devono trasmettere la seguente documentazione (per i consorzi stabili: da sottoscrivere anche da parte dei consorziati):

5.1 dichiarazione relativa all'operatore economico (MODELLO2, scaricabile dal sito ministeriale);

5.2 dichiarazione (MODELLO3, scaricabile dal sito ministeriale) relativa ai soggetti così individuati dall'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/16: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. La dichiarazione deve

² Per i consorzi stabili: è necessario verificare i requisiti di ordine generale sia per il Consorzio che per tutti i consorziati.

essere prodotta anche per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di presentazione dell'istanza di qualificazione.

6. Documentazione di cui al punto 5.2 (art.100, comma 3 del DPR 207/2010) (cfr. MODELLO3) riguardante i responsabili di cantiere e di progetto che non sono anche direttori tecnici (anche se l'impresa è in possesso di certificazione SOA)

7. Dichiarazione del legale rappresentante con l'indicazione delle posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE o EDIL CASSA (specificare anche: la denominazione della Cassa Edile o della Edil Cassa di riferimento; il CCNL applicato al personale dipendente (edilizia, edile con solo impiegati e tecnici o altri settori)). Per i consorzi stabili: allegare anche le dichiarazioni riguardanti le posizioni dei consorziati.

8. Documentazione concernente i requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa:

8.1 Per i soggetti in possesso dell'attestato SOA: il requisito viene considerato posseduto, secondo le disposizioni di cui all'art. 189, comma 5 del D. Lgs. 163/06, così come stabilito dal comma 1, lett. g) dell'art. 128 del D. Lgs. 56/2017, nei seguenti casi: *Classifica I*: importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali. *Classifica II*: importo illimitato in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali. *Classifica III*: importo illimitato in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.

Si ricorda, inoltre, che, in questo caso, gli oneri di qualificazione sono ridotti del 50%, secondo l'allegato C, Parte II al D.P.R. 207/2010.

8.2 Per i soggetti che non si avvalgono dell'attestato SOA (art. 100, comma 1, lett. c2 del D.P.R. 207/10): il possesso di detta idoneità è dimostrato dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta (per ulteriori dettagli si rimanda all'articolo 189, comma 3 del Codice dei contratti pubblici). Si evidenzia che il combinato disposto di cui agli articoli 189, comma 3, 3, comma 7 e 162, comma 1 lett. g) del D. Lgs. 163/2006 stabilisce in maniera inequivocabile che i lavori valutabili ai fini del requisito di cui trattasi sono quelli relativi ad affidamenti di contraente generale oltre a

lavori oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicati con procedura di gara, e che prova di detti lavori deve essere fornita tramite i certificati di esecuzione lavori di cui al citato articolo 189, comma 3 del D. Lgs. 163/2006. Per la dimostrazione del possesso di detto requisito è necessario allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante l'elenco dei lavori eseguiti, utili ai fini della qualificazione, completo dell'indirizzo della stazione appaltante, dell'indicazione del responsabile del procedimento, importo contrattuale, importo finale, importo di lavori effettivamente realizzati dall'impresa, data e prot. di inserimento del relativo certificato lavori nel data base dell'ANAC, e di ogni altro elemento utile ai fini di un rapido reperimento del medesimo certificato.

9. Bilanci consolidati dei tre anni presi in considerazione (adeguata capacità economica e finanziaria), in copia autentica (art. 100 comma 1, lett. c1 del D.P.R. 207/10).

10. Relazione di analisi e di commento rilasciata nella forma di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (cioè attraverso una *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*), da società di revisione contabile, autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, o da commercialista iscritto all'albo professionale, che assumono responsabilità solidale con il legale rappresentante dell'impresa, in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 189, comma 2, lettere a) e b), del D. Lgs. 163/06 (art. 100 comma 1, lett. c1 del D.P.R. 207/10) e dalla quale si possano evincere i dati relativi al patrimonio netto relativo all'ultimo bilancio e la cifra d'affari degli ultimi tre anni riguardanti il richiedente la qualificazione.

11. Una lista riepilogativa dell'organico tecnico e societario proposto per la qualificazione richiesta (MODELLO1, scaricabile dal sito ministeriale).

NB: si ricorda che il comma 4, lett. b) dell'art. 189, modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, ha stabilito la presenza nell'organico tecnico proposto ai fini della qualificazione di almeno un direttore tecnico.

12. Estratto autentico libro unico del lavoro, comprensivo della copia dei contratti di collaborazione, se presenti, attestante la presenza in organico, con riferimento alla qualificazione richiesta, dei dirigenti dell'impresa, dei direttori tecnici e dei responsabili di

cantiere o di progetto. Per i responsabili di cantiere o di progetto non presenti in organico, deve essere esibita copia autentica del contratto di incarico professionale in atto.

13. Documentazione per la dimostrazione dell'esperienza e professionalità tecnica acquisita dai soggetti interessati (direttori tecnici, responsabili di cantiere e di progetto) per la qualificazione richiesta, riguardante l'adeguato organico tecnico e dirigenziale (art. 100, comma 1, lett. c3 del D.P.R. 207/2010): Autocertificazione di cui all'allegato F del D.P.R. 207/10 (MODELLO ALLEGATO F), attestante l'esperienza, i titoli e la professionalità acquisita da parte del personale tecnico. Nell'autocertificazione deve risultare chiaro il periodo lavorativo e l'importo dei lavori direttamente ascrivibile al suddetto tecnico nel periodo di effettivo svolgimento delle funzioni di responsabile di cantiere o di progetto. **Nel caso in cui il lavoro indicato non sia dimostrabile da un CEL o un CELMAE registrato nella pertinente banca dati dell'ANAC, il tecnico deve indicare nell'autocertificazione tutti i dati necessari per contattare il referente della stazione appaltante e deve allegare un documento comprovante i lavori eseguiti rilasciato dal committente, indicante anche il ruolo svolto dal tecnico e l'importo dei lavori da lui seguiti.**

Durata del procedimento di attestazione

La attestazione è rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. Il comma 3 dell'art. 98 del D.P.R. 207/10 definisce la tempistica dell'iter procedurale: il responsabile del procedimento, conclusa la fase istruttoria, in un termine comunque non superiore a due mesi dall'avvio del procedimento, fatta salva l'eventuale interruzione del termine di cui si fa cenno più avanti, trasmette, con propria relazione, gli atti assunti, ai fini di riscontro tecnico, al Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che provvede nel termine improrogabile di quindici giorni. Acquisito il detto riscontro, il Ministero procede, nei quindici giorni successivi, all'adozione del provvedimento di attestazione, ovvero di motivato diniego, del possesso della qualifica di "contraente generale" da parte del soggetto richiedente. Ove, a seguito del suddetto riscontro da parte del Consiglio superiore, sia necessario richiedere all'impresa ulteriore documentazione integrativa, il termine di quindici giorni, assegnato al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, decorre dall'acquisizione della documentazione richiesta.

Ove si rilevi la necessità, ai fini istruttori, di chiarimenti, precisazioni e/o altra documentazione integrativa, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ne fa motivata richiesta all'impresa. La richiesta interrompe, per una sola volta e sino alla ricezione dei chiarimenti, delle precisazioni e/o della documentazione integrativa, la decorrenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 97, comma 3 del D.P.R. 207/10.

Il provvedimento di attestazione, o di diniego della stessa, è comunicato all'impresa interessata ed all'Autorità. Del rilascio dell'attestazione viene altresì dato avviso sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

In caso di ritardo nel rilascio del rinnovo dell'attestazione, imputabile all'Amministrazione, la medesima attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.

Adempimenti successivi al rilascio dell'attestazione

E' necessario che il Contraente Generale comunichi al Ministero, via pec, tutte le modifiche significative, ai fini della qualificazione, che intervengano dopo il rilascio dell'attestato. Il Sistema provvederà a produrre un nuovo attestato aggiornato senza il pagamento di oneri e ad inviarlo al richiedente. In sintesi, le modifiche più frequenti sono:

- 1 Sostituzioni o modifiche nella rappresentanza legale: inviare la richiesta di modifica dell'attestato allegando la documentazione probante e il nuovo attestato SOA (se si tratta di soggetto in possesso di attestato SOA)
- 2 Modifiche nel numero dei dirigenti: inviare la richiesta di modifica dell'attestato allegando il nuovo elenco dei dirigenti con allegati la copia autentica del libro unico del lavoro dei nuovi dirigenti. Si consiglia di verificare il mantenimento del requisito del numero minimo dei dirigenti che, come è noto, è funzione della classifica di attestazione posseduta. Si ricorda che l'art. 189, comma 4 lett. b del D. Lgs. 163/06 stabilisce che: *“L'impresa assicura il mantenimento del numero minimo di unità necessarie per la qualificazione nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneità; in mancanza si dispone la decadenza della qualificazione o la riduzione della Classifica.”*

- 3 Sostituzioni o modifiche o decadenze tra i tecnici riconosciuti ai fini dell'attestazione: inviare la richiesta di modifica dell'attestato allegando, per gli eventuali nuovi tecnici proposti, la stessa documentazione richiesta in fase di qualificazione. Si consiglia di verificare il mantenimento del requisito del numero minimo dei tecnici che, come è noto, è funzione della classifica di attestazione posseduta. Si rimanda, come sopra esposto al precedente punto 2, all'art. 189, comma 4 lett. b del D. Lgs. 163/06.
- 4 Aggiornamento della certificazione di qualità e/o SOA: inviare la richiesta di modifica dell'attestato indicando gli estremi della nuova SOA conseguita.

Procedimento di rinnovo dell'attestazione

Almeno novanta giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione il contraente generale deve presentare l'istanza contenente la richiesta di rinnovo della attestazione, redatta secondo le medesime regole indicate nel presente documento.

Passaggio di classifica

Nel caso in cui un soggetto già qualificato intenda richiedere un aumento della classifica di attestazione, il medesimo può presentare la relativa domanda intesa ad attivare un nuovo procedimento di rilascio dell'attestazione per la nuova classifica.

Nel caso in cui il soggetto già qualificato riscontri il venir meno dei requisiti di ordine speciale, che consentono, tuttavia, il mantenimento di una qualificazione ma di classifica inferiore (ad es. a causa di una riduzione nel numero dei dirigenti o dei tecnici), esso dovrà trasmettere al Sistema di qualificazione la richiesta di riduzione della classifica. L'ufficio provvederà ai sensi dell'art. 189, comma 4, lett. b), ultimo periodo.

Nel caso in cui, invece, il soggetto già qualificato riscontri il venir meno dei requisiti di ordine generale e/o speciale, tali da non consentire il mantenimento di una qualificazione, esso dovrà segnalare la nuova situazione al Sistema di qualificazione, il quale provvederà a dichiarare la decadenza dell'attestazione posseduta, ai sensi della disposizione normativa sopra citata.

Ufficio responsabile del procedimento amministrativo

Il Sistema di qualificazione dei contraenti generali ha sede presso il:

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali

Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere

Div. I – Affari generali, formazione dei rup e qualificazione dei general contractor

Via Nomentana, 2

00161 Roma

Tel. 06 44123386

Pec: dg.reg.contratti@pec.mit.gov.it

Contatti

Per eventuali ulteriori chiarimenti si consiglia di contattare:

- il dirigente della I Divisione della Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere
- Dott. Claudio Cabas, funzionario della I Divisione della Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere. Tel. 06 44125350
e-mail: nome.cognome@mit.gov.it (sostituire a nome.cognome il nome ed il cognome della persona da contattare)

L'indirizzo pec al quale inviare la documentazione inerente la qualificazione del contraente generale è il seguente: dg.reg.contratti@pec.mit.gov.it